



**Decreto del Direttore generale nr. 140 del 09/09/2022**

Proponente: *Alessandra Bini Carrara*

*Gestione Risorse Umane*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *dott.ssa Alessandra Bini Carrara*

Estensore: *Gabriella Gabbrielli*

**Oggetto: Presa d'atto del verbale d'intesa, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali del Comparto e la RSU il giorno 8.7.2022, avente ad oggetto "Determinazioni in merito alle procedure di mobilità interna di ARPAT"**

**ALLEGATI N.: 1**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
allegato "A" - Verbale d'intesa "Determinazioni in merito alle procedure di mobilità interna di ARPAT" dell'8.7.2022	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *non immediatamente eseguibile*

**Trattamento dati personali:** *Sì*      **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordati:

- i CCCCNNL del Comparto Sanità, per il personale di Comparto, nella parte in cui si tratta della mobilità interna del personale, ed in particolare l'art. 18 del CCNL integrativo del 20.09.2001 così come modificato dall'art. 3 del CCNL 2008/2009;
- il vigente CCNL del 21.5.2018 per le parti di interesse;
- il CCIA del 7.8.2006 e, in particolare, l'art. 16 del CCIA del 7.8.2006, riguardante la "Mobilità interna" del personale;
- gli articoli 21 e 33 della L.104/92;
- il "Disciplinare per la mobilità interna del personale di comparto a tempo indeterminato" di cui all'Accordo di contrattazione integrativa sottoscritto in data 31.01.2013 fra l'Amministrazione di ARPAT, la RSU e le OO.SS. di comparto (decreto di presa d'atto n. 20 del 11.02.2013);
- il verbale d'intesa sottoscritto tra le parti in data 13.05.2016 (approvato con decreto del Direttore generale n. 88/2016), di modifica ed integrazione del Disciplinare sul telelavoro e del sopra citato Disciplinare per la mobilità interna in Agenzia;

Preso atto:

- dell'art. 35 del D. Lgs. 165 del 30.3.2001, che prevede al comma 5-bis: "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni";
- dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 30.3.2001, come modificato con l'articolo 3 del decreto-legge 80/2021, convertito nella legge 113/2021, che al comma 1 prevede: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.";

Dato atto che in ARPAT, l'obbligo di permanenza previsto dall'art. 35 sopracitato veniva richiesto anche nel caso di partecipazione a procedure di mobilità interna;

Vista la nota prot. 103321/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica di risposta ad un

Comune - in ordine all'apparente antinomia tra il disposto dettato dall'art. 30 sopracitato e l'obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione -, con la quale viene chiarito che tale obbligo non ha ragione di operare qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali;

Considerate:

- la crescente carenza di personale in ARPAT, tenuto anche conto della difficoltà di reclutare nuove unità di personale sia per mancanza di graduatorie proprie che per l'impossibilità di reperire graduatorie utili da altri enti e di indire, almeno per il momento, nuovi concorsi pubblici secondo quanto previsto dalla recente normativa in merito all'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte;
- la possibilità fornita ai dipendenti dalla nuova disciplina relativa alla mobilità fra enti, che potrebbe indirizzare il personale, in caso di interesse ad altra sede, verso la mobilità tra enti non potendo partecipare alle procedure di mobilità interna, con conseguente perdita di professionalità per l'Agenzia;
- la necessità di snellire quanto più possibile le procedure propedeutiche all'acquisizione di nuovo personale, rispondente in maniera più efficace alle esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia;

Dato atto che, a seguito del confronto attivato con le Organizzazioni sindacali del Comparto e la RSU in merito alle tematiche sopra riportate, in data 08.07.2022 è stato sottoscritto un verbale d'intesa avente ad oggetto "Determinazioni in merito alle procedure di mobilità interna di ARPAT" (allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto del verbale d'intesa, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali del Comparto e la RSU il giorno 08.07.2022, avente ad oggetto "Determinazioni in merito alle procedure di mobilità interna di ARPAT" (allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
2. di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Alessandra Bini Carrara, Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane.

Il Direttore generale  
Dott. Pietro Rubellini\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 08/09/2022
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 08/09/2022
- Alessandra Bini Carrara , il proponente in data 08/09/2022
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 08/09/2022
- Marcello Mossa Verre , Direttore tecnico in data 09/09/2022
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 09/09/2022



**ARPAT**

Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana


**VERBALE  
D'INTESA**

**Determinazioni in merito alle procedure di mobilità interna di ARPAT**

Sottoscritto il 8.7.2022


**Per la delegazione di parte pubblica:**

Direttore Generale Dott. Pietro Rubellini



**Per la delegazione di parte sindacale:**

Nicola Burzio (CISL)



Fabrizio Grassi (UIL Sanità)



Riccardo Bartolini (CGIL FP)


PER FP CGIL



**Per la RSU:**

Il portavoce

Matteo Francalanci



#### Richiamati:

- i CCCCNNL del Comparto Sanità nella parte in cui si tratta della mobilità interna del personale, ed in particolare l'art. 18 del CCNL integrativo del 20.09.2001 così come modificato dall'art. 3 del CCNL 2008/2009;
- il vigente CCNL del 21.5.2018 per le parti di interesse;
- il CCIA del 7.8.2006 e, in particolare, l'art. 16 del CCIA del 7.8.2006, riguardante la "Mobilità interna" del personale;
- gli articoli 21 e 33 della L.104/92;
- il "Disciplinare per la mobilità interna del personale di comparto a tempo indeterminato" di cui all'Accordo di contrattazione integrativa sottoscritto in data 31.01.2013 fra l'Amministrazione di ARPAT, la RSU e le OO.SS. di comparto (decreto di presa d'atto DDG n. 20 del 11.02.2013);
- il verbale d'intesa sottoscritto tra le parti in data 13.5.2016 (approvato con decreto DG n. 88/2016), di modifica ed integrazione del Disciplinare sul telelavoro e del sopra citato Disciplinare per la mobilità interna in Agenzia;

#### Dato atto che:

- il comma 5-bis, dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001, prevede la disposizione "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a **cinque anni**", norma non derogabile dai contratti collettivi;
- in virtù di tale disposizione, in ARPAT, è stata preclusa al personale neoassunto vincitore di concorso la partecipazione alle procedure di mobilità interna propedeutiche all'assunzione di personale dall'esterno, secondo quanto previsto dai Piani triennali dei fabbisogni del personale, per i cinque anni di permanenza nella sede di prima destinazione;
- il comma 1, dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall' art. 3, comma 7-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, prevede "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale **assunto da meno di tre anni** o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente..."

Atteso che la Funzione pubblica in risposta alla richiesta di parere da parte di un Comune in ordine all'interpretazione della disposizione che ha imposto ai dipendenti neo assunti presso gli enti locali l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, ha chiarito che tale disposizione non opera: "qualora l'amministrazione rilevi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l'ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell'imposizione di vincoli paralizzanti per l'amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza".

#### Viste:

- l'ambito territoriale regionale di ARPAT;
- la carenza di personale di Comparto in ARPAT, le difficoltà di reclutamento di nuove unità di personale sia per quanto riguarda l'autonoma indizione di concorsi pubblici (per i quali le recenti

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



disposizioni normative relative all'espletamento di prove scritte digitali richiedono l'aggiudicazione del servizio a ditte specializzate che necessita di tempi tecnici non ancora conclusi.), sia nell'utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato:

- che, con la nuova disciplina relativa alla mobilità fra enti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, il personale in servizio interessato ad altra sede e al quale non sia stata consentita la partecipazione agli avvisi di mobilità interna, potrebbe motivatamente preferire la mobilità verso altri enti o la partecipazione a concorsi pubblici indetti da altri enti al fine di avvicinarsi alla propria residenza o al proprio nucleo familiare;
- la necessità di snellire le procedure per il reclutamento di nuovo personale quanto più possibile per rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia;

**Le parti, alla luce di quanto sopra premesso e al termine di specifico confronto sindacale,**

#### CONVENGONO SU QUANTO SEGUE

- di non precludere la partecipazione ai futuri avvisi di mobilità interna che saranno indetti dall'Agenzia ai dipendenti ai quali viene applicata, la disposizione di permanenza nella sede di prima assegnazione per 5 anni, fermi rimanendo i criteri previsti dal Disciplinare per la mobilità interna del personale di comparto a tempo indeterminato vigente;
- di poter prevedere il differimento fino a un mese dell'assegnazione del dipendente vincitore di una procedura di mobilità interna alla nuova struttura, su richiesta del relativo Responsabile, per consentire un periodo di affiancamento del dipendente neoassunto;
- di effettuare le procedure di mobilità interna (di cui all'Accordo di contrattazione integrativa sottoscritto in data 31.01.2013) sui posti individuati ai fini del successivo reclutamento dall'esterno, unicamente se non già effettuate per lo stesso profilo professionale, con i medesimi requisiti, e per la stessa sede, nei 12 mesi antecedenti all'indizione del bando, a condizione che sia verificata la mancanza di richieste non accolte durante il medesimo periodo (sia per la presenza di graduatoria in esito a precedente procedura di mobilità interna nel periodo suddetto, sia con riferimento ad eventuali domande presentate nel periodo di apertura della finestra di gennaio di cui al sopra citato accordo);
- di prevedere che, successivamente all'adozione del nuovo Atto di organizzazione per il quale è attualmente in corso il confronto tra le parti, verrà proceduto all'indizione di un bando di ricognizione delle disponibilità alla mobilità interna del personale di comparto per le nuove strutture dell'Agenzia.

